

ASSOCIAZIONE IG PASSIVHAUS FVG

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione, sede e logo

1. È costituita l'Associazione non profit denominata "**IG Passivhaus Friuli Venezia Giulia**", in forma abbreviata "**IG Passivhaus FVG**" o "**IGP FVG**", e qui di seguito Associazione.
2. Tale denominazione dovrà essere sempre utilizzata, unitamente ai segni distintivi che identificano l'Associazione, nei rapporti con gli associati e con i terzi.
3. L'Associazione è dotata di un logo ufficiale, le cui caratteristiche grafiche e applicative sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
4. La sede dell'Associazione è istituita a Gemona del Friuli.
5. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votato in sede di Assemblea ordinaria.

Art. 2

Durata, finalità e carattere associativo

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'Associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione. L'Associazione opera nell'interesse di tutti gli associati e non dei singoli.
5. L'Associazione persegue esclusivamente scopi immediatamente fruibili, con i quali la società comune si arricchisce sul piano intellettuale, culturale, ecologico ed economico. L'Associazione ispira le proprie attività ai principi di indipendenza, imparzialità, cooperazione, creazione di reti, sostenibilità ambientale-economica-etica.
6. L'Associazione persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a. diffusione della cultura progettuale e costruttiva degli edifici passivi ed in particolare dello standard Passivhaus;
 - b. diffusione costante di informazioni e conoscenze, in Friuli Venezia Giulia e nel resto d'Italia, allo scopo di incrementare la qualità costruttiva delle case passive, stimolando lo sviluppo e la produzione di componenti passivi da impiegare per la costruzione di edifici a energia quasi zero;
 - c. sviluppo di strategie per una rapida diffusione mirata degli standard costruttivi Passivhaus in Friuli Venezia Giulia e nel resto d'Italia;
 - d. creazione di reti e collaborazioni fra tutte le persone e tutte le ditte attive nel settore Passivhaus, in particolare ditte di consulenza, studi di progettazione, ditte artigiane ed edili;
 - e. coordinamento, sviluppo e promozione di progetti, studi, iniziative, manifestazioni, corsi di formazione, eventi divulgativi, pubblicazioni, consulenze per progettisti, artigiani, operatori del settore edile, pubbliche amministrazioni e cittadini, anche con l'ausilio di fondi europei, nazionali, regionali e locali, sul tema delle case passive anche su scala nazionale e internazionale;
 - f. l'Associazione ha la funzione di rete di comunicazione per tutti gli interessati, collaborando strettamente, scambiandosi reciprocamente ed utilizzando le risorse a disposizione con altre organizzazioni nazionali Passivhaus o che impieghino anche altri standard costruttivi nZEB di qualità (p.e. CasaClima).

7. Per il miglior perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Associazione può:
 - a. aderire ad altre federazioni, associazioni o enti nazionali, comunitari ed internazionali;
 - b. stipulare convenzioni per collaborare con istituzioni ed amministrazioni pubbliche, università, enti ed altre associazioni.
8. Nel quadro delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Associazione svolge esclusivamente attività che si rendano utili per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, in Italia o all'estero.

Art. 3

Metodi per il raggiungimento delle finalità prefissate

1. Le finalità dell'Associazione sono perseguite attraverso i seguenti metodi:
 - a. organizzazione di attività finalizzate alla divulgazione ed alla promozione delle tematiche legate al risparmio energetico nel settore edilizio e, in particolare, allo standard Passivhaus rivolte a tutti i soggetti interessati sul territorio regionale, nazionale o estero;
 - b. organizzazione di attività, coordinamento e offerta di servizi specifici rivolti agli associati, finalizzati a consolidare la rete e la collaborazione tra gli associati stessi, nonché agevolare le attività professionali degli stessi (p.e. forum, dibattiti, workshop di approfondimento, disponibilità di software, documentazione tecnica, libri, ecc.).
 - c. partecipazione a seminari, convegni, escursioni, gruppi di lavoro per specialisti, corsi di formazione, workshops, manifestazioni ed eventi, presentazioni e riunioni;
 - d. edizione e divulgazione di pubblicazioni e letteratura specialistica, materiale informativo, siti web, comunicazioni via mail, a mezzo stampa ed in via elettronica;
 - e. organizzazione di eventi e manifestazioni, corsi, incontri informativi, di lavoro e di coordinamento in rete;
 - f. esecuzione di lavori di ricerca e formazione di cluster.

Titolo II

Risorse ed attività economiche, responsabilità

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - a. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi straordinari e/o volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
 - b. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
 - e. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 5

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 6

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività ed i servizi di cui al presente Statuto.
2. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 7

Responsabilità

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

Titolo III

Associati

Art. 8

Ammissione

1. Possono associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche indicate nel successivo comma 4, senza distinzione di sesso, razza, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che desiderino partecipare attivamente alle sue attività e si adoperino per la diffusione dello standard Passivhaus in Friuli Venezia Giulia.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione della domanda di adesione in carta semplice da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Gli associati si dividono in:
 - soci ordinari esperti;
 - soci ordinari sostenitori (persone fisiche);
 - soci ordinari sostenitori (persone giuridiche).
5. Per l'iscrizione come socio esperto sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. essere persona fisica maggiorenne con la residenza o almeno una sede operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - b. essere progettista certificato Passivhaus (Passivhaus Planer) o aver frequentato un corso CEPH o un corso analogo per contenuti e durata (il corso dovrà essere specifico sul tema delle case passive ed approvato dal Consiglio Direttivo; sono esclusi corsi a carattere più generale quali corsi nZEB, corsi CasaClima Oro, ecc.);
 - c. in alternativa alla lett. b., aver frequentato un corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dal Consiglio Direttivo e aver certificato o partecipato alla certificazione di almeno 1 casa passiva secondo lo standard Passivhaus nei 5 anni precedenti alla richiesta di associazione;

- d. in alternativa alle lett. b. e c. e a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, per documentate ed oggettive ragioni di merito (p.e. studi nel settore della ricerca e sviluppo in relazione allo standard Passivhaus o a componenti passivi, pubblicazioni in tema Passivhaus, ecc.).
- 6. Per l'iscrizione come socio sostenitore (persona fisica) sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. essere maggiorenne e residente sul territorio del Friuli Venezia Giulia e dimostrare interesse personale e/o professionale verso il tema delle case passive.
- 7. Per l'iscrizione come socio sostenitore (persona giuridica) sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. avere la sede legale o almeno una sede operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - b. aver realizzato almeno una Passivhaus oppure CasaClima A o Oro che si configura come casa passiva (ovvero che non necessita di impianto convenzionale di riscaldamento);
 - c. almeno 1 dipendente con contratto a tempo indeterminato deve avere i requisiti di cui alle lettere b., c. o d. del precedente comma 5.

Art. 9

Diritti degli associati

- 1. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di eleggere gli organi dell'Associazione e di approvare il bilancio.
- 2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- 3. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate per l'Associazione, solo se preventivamente approvate dall'Assemblea e secondo le modalità ed i limiti stabiliti con apposito regolamento.

Art. 10

Doveri degli associati

- 1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
- 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di cui al precedente art. 9 comma 3.
- 3. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
- 4. Gli associati sono tenuti a perseguire gli interessi dell'Associazione e ad evitare tutto ciò che potrebbe causare un danno al credito ed allo scopo dell'Associazione, o al credito degli altri associati; in ogni caso l'Associazione non può essere ritenuta responsabile per i danni causati a terzi dai singoli associati.
- 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi straordinari determinati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono trasferibili e non sono restituibili in caso di recesso, esclusione o perdita per qualsivoglia ragione della qualità di associato.

Art. 11

Recesso ed esclusione

- 1. La qualità di associato si perde per decesso (o per revoca della personalità giuridica), per decadimento dei requisiti di cui all'art. 8 commi 5, 6 e 7, per dimissioni o per esclusione.
- 2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
- 3. L'associato che non abbia versato la quota associativa o gli eventuali contributi straordinari qualora determinati dall'Assemblea, che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, si

ponga in palese contrasto con le finalità dell'Associazione o con i criteri Passivhaus, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 12

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Art. 13

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica, in regola con il versamento della quota sociale annuale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea e validità

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi anche a mezzo email a ciascun associato almeno 10 giorni lavorativi prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta ed essere convocata con le modalità di cui al comma 2.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dovrà aver luogo in altro giorno fissato nell'avviso di convocazione.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15

Votazioni, deliberazioni dell'Assemblea e verbali

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal segretario e dal Presidente. Il segretario verbalizzante può coincidere con il Segretario di cui all'art. 21 comma 3, oppure può essere nominato di volta in volta dal Presidente scegliendolo tra i presenti o eventualmente coinvolgendo un soggetto esterno all'Associazione.
6. I verbali sono conservati in un apposito libro dei verbali a cura del Presidente e possono essere consultati da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 16

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
 - discutere e deliberare sugli indirizzi e le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
 - fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota sociale annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
 - approvare eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative;in sede straordinaria:
 - deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 17

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.
2. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e il Vice Presidente.
3. Per garantire la piena applicazione dei principi contenuti nel presente Statuto, una gestione ed una rappresentanza competente in tema di Passivhaus, almeno tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo devono essere soci ordinari esperti.
4. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, qualora non si raggiunga il numero minimo di componenti indicato nel comma 1, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti e garantendo le proporzioni indicate nel comma 3. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza del Presidente (o del Vice Presidente) e con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri anche a mezzo email con ricevuta di ritorno, almeno 8 giorni lavorativi prima della data di convocazione.
8. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica, purché tutti i membri siano informati e risultino d'accordo.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e conservato in un apposito libro dei verbali a cura del Presidente stesso.
10. Nella prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Tesoriere dell'Associazione.

Art. 18

Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - sottopone all'Assemblea proposte di modifica dello Statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - delibera l'esclusione dei soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. L'Assemblea può in qualsiasi momento destituire l'intero Consiglio Direttivo o anche solo una parte di esso. La destituzione diventa effettiva con l'elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente è legittimato ad aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo. L'accesso ai conti correnti intestati all'Associazione è consentito al Presidente ed al Tesoriere.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Spetta al Presidente constatare la regolare convocazione, la validità delle riunioni ed il diritto di partecipazione alla discussione ed alla votazione.
5. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 20

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
2. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 21

Il Tesoriere e il Segretario

1. L'Associazione ha un Tesoriere, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, che:
 - provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi;
 - predispone e compila la modulistica eventualmente richiesta dagli adempimenti legislativi vigenti;
 - svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
 - aggiorna il registro degli associati.
2. La carica di Tesoriere può essere eventualmente coperta dal Vice Presidente, ma non dal Presidente.
3. Il Presidente e/o il Tesoriere, qualora necessitino di un aiuto nello svolgimento dei propri compiti e in particolare nella gestione documentale, possono proporre all'approvazione dell'Assemblea la nomina di un Segretario.
4. Il Tesoriere ed il Segretario durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Titolo V

Il bilancio

Art. 22

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e devono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione..

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 23

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato in sede di Assemblea ordinaria.

Art. 24

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 25

Modifiche allo Statuto e scioglimento

1. Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea riunita in sede straordinaria secondo le modalità indicate nell'art. 14 e nell'art. 15 commi 3 e 4. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 26

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Gemona del Friuli, 11 agosto 2017